

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 ottobre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidenti**, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 971 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZANARDO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Bagnoli Calcio 1967 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 968 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TAMIAZZO NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Bagnoli Calcio 1967 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 4 DELLA SOCIETÀ ASD SPERANZA AGRATE CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO CARUGATE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 960 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SACCHETTI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Speranza Agrate e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ SS UNITAS COCCAGLIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ AC PALAZZOLO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 959 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROLFI NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SS Unitas Coccaglio ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 6 DELLA SOCIETÀ SS CUS SASSARI CONTRO LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA LANTERI SASSARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 963 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCIARROTTA ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla SS CUS Sassari e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

6) RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sarzana Calcio 1906 e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

7) RICORSO N°. 10 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS, DELLA SOCIETÀ ASD TRASTEVERE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ACD NARDÒ CALCIO PER IL RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE SEMIFINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDÒ CALCIO DEL 14.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso presentato dalla ASD Trastevere Calcio e, per l'effetto, condanna la Società ACD Nardò Calcio al pagamento della somma di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00).
Ordina restituirsi la tassa.

8) RICORSO N°. 11 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS, DELLA SOCIETÀ ASD TRASTEVERE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 PER IL RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO DI SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ASD NOCERINA 1910 DEL 21.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso presentato dalla ASD Trastevere Calcio e, per l'effetto, condanna la Società ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 2.810,00 (Euro duemilaottocentodieci/00).

Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

9) RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 801 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIFOLETTI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 849 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PANICCIA DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 808 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE LOGU DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PREMI (RIC. N. 835 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARRAS MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.
Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECCARELLI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.
Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 212 DELLA SOCIETÀ ASD CIVITAVECCHIA 1920 CONTRO LA SOCIETÀ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 800 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTONI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio e conferma limitatamente alla penale la delibera impugnata.
Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 31 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio